



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2020:

LEGGE 10 NOVEMBRE 2020 n.197

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
 - a) DAE pubblico: Defibrillatore Semiautomatico/Automatico Esterno di proprietà dell'ISS;
 - b) DAE privato: Defibrillatore Semiautomatico/Automatico Esterno di proprietà privata;
 - c) Istruttori certificati: istruttori in possesso di diploma a istruttore BLSD o DPI o titolo equipollente rilasciato da enti riconosciuti;
 - d) CTS-DAE: Commissione Tecnico-Scientifica-DAE, istituita dalla presente legge, opera in base alle finalità e modalità previste all'articolo 10.

Art. 2 *(Finalità)*

1. La presente legge è diretta a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) al fine di ridurre il tempo di intervento in caso di arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare, garantendo in misura sempre maggiore la salute della popolazione. L'utilizzazione dei DAE, come sostenuto dalle linee guida promulgate dall'European Resuscitation Council del 2015, può essere effettuata dai soggetti definiti nel successivo articolo 3.

Art. 3 *(Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici)*

1. E' consentito l'uso del DAE in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare e la conseguente abilitazione all'utilizzo del DAE.

2. In caso di assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del DAE in ambiente extraospedaliero anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. La Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso è tenuta ad impartire al telefono le istruzioni pre-arrivo sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, sull'uso del DAE e a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino.

4. In ogni caso non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti di cui ai commi precedenti che agiscano per stato di necessità ai sensi dell'articolo 42 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

Art. 4

(Formazione all'utilizzo del DAE)

1. L'abilitazione all'uso del DAE è rilasciata, a seguito di corsi formativi, da istruttori certificati della Repubblica di San Marino o da enti internazionalmente riconosciuti nell'ambito del sistema di Emergenza Urgenza. Si fa riferimento all'articolo 3 per l'utilizzo del DAE per coloro che non hanno una abilitazione.

2. Qualora la certificazione rilasciata a seguito del corso di cui al comma 1 sia conseguita da studenti frequentanti la scuola secondaria superiore, la stessa è valutata ai fini del conseguimento dei crediti formativi per il diploma di maturità.

Art. 5

(Dotazione e diffusione dei DAE)

1. Scopo della presente legge è incentivare la diffusione dei defibrillatori sul territorio in particolare nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.

2. È da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'università, nonché nelle sedi della pubblica amministrazione in cui siano presenti contemporaneamente almeno 15 dipendenti e che prestino servizi aperti al pubblico, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche alla comunità.

3. È fatto obbligo, per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di dotarsi e impiegare i DAE ed eventuali altri dispositivi salvavita durante le competizioni, gli allenamenti e le trasferte.

4. Presso le sedi degli impianti sportivi deve essere assicurata la presenza dei DAE.

Art. 6

(Segnaletica)

1. La presenza di DAE pubblici gestiti dall'ISS sul territorio in postazioni fisse, quali totem, teche o postazioni a muro, è indicata con opportuna segnaletica internazionale, in loco e direzionale che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile ed univoca.

2. La segnaletica di cui al comma 1 è realizzata a cura dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici con le simbologie della segnaletica internazionale e va ad aggiungersi a quella già esistente nelle postazioni appositamente segnalate.

3. È vietato l'utilizzo, da parte di soggetti fisici o giuridici privati, di ogni dicitura, logo, immagine, numero o quant'altro possa richiamare la segnaletica ufficiale nazionale ed internazionale, così da evitare una informazione ingannevole.

4. Per l'utilizzo a fini commerciali di denominazioni o sostantivi che richiamino i numeri, le immagini, i vocaboli dedicati all'emergenza o ad essa collegati, è necessaria preventiva autorizzazione del Congresso di Stato.

Art. 7

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, promuove annualmente negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, al personale amministrativo e tecnico, agli educatori, ai genitori e agli studenti, come messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse sull'uso dei DAE. Le iniziative di informazione devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

2. All'interno del curriculum verticale di educazione alla cittadinanza della scuola sammarinese, i contenuti dedicati alla educazione alla salute vengono rafforzati al fine di una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza relativamente ai temi della cardioprotezione e declinati secondo l'età delle alunne e degli alunni.

3. La scuola può dedicare iniziative specifiche di informazione e sensibilizzazione relativamente ai temi della cardioprotezione, anche in occasione di Giornate Mondiali a questi intitolate, con la collaborazione delle strutture sanitarie e le associazioni di volontariato.

Art.8

(DAE stabili ed occasionali)

1. La presenza di DAE sul territorio, stabile o occasionale su ambulanze impegnate in servizi di supporto sanitario, va comunicata alla Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso unitamente a:

- a) Dati tecnici del defibrillatore;
- b) Date di scadenza delle parti deteriorabili;
- c) Referente della sua manutenzione.

Art.9

(Utilizzo del DAE per una emergenza)

Ogni impiego reale del defibrillatore richiede:

- a) Informazione immediata alla Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso;
- b) Intervento di un'ambulanza 118;
- c) Scarico dei dati del defibrillatore alla fine delle operazioni di soccorso.

Art.10

(CTS-DAE)

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica (CTS-DAE) con lo scopo di:

- a) Promuovere e garantire la diffusione e l'utilizzazione dei DAE;
- b) Incentivare la formazione degli operatori laici;

- c) Dettare linee di indirizzo di natura tecnica e procedurale per il miglior impiego dei DAE sull'intero territorio anche da parte dei soggetti privati;
 - d) Esprimere pareri consultivi su modifiche normative;
 - e) Promuovere l'utilizzo di applicazioni informatizzate in grado di rendere rapida ed efficace la risposta all'arresto cardiaco con l'utilizzo del DAE;
 - f) Revisionare i piani di posizionamento strategico dei DAE.
2. La CTS-DAE è convocata, per la sua costituzione, dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. In tale occasione la CTS-DAE elegge, tra i suoi membri, con votazione a maggioranza semplice, un coordinatore e un vice-coordinatore.
 3. La CTS-DAE si riunisce almeno una volta all'anno.
 4. La CTS-DAE è composta da:
 - a) Un rappresentante della Direzione Generale ISS;
 - b) Un rappresentante dell'Authority Sanitaria;
 - c) Un rappresentante della UOC Cardiologia;
 - d) Un rappresentante della Società Sammarinese di Cardiologia;
 - e) Un rappresentante dell'Ufficio Ingegneria Clinica;
 - f) Un rappresentante della Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso;
 - g) Un rappresentante della UOC Anestesia e Terapia Intensiva;
 - h) Un rappresentante dell'Associazione Cuore Vita;
 - i) Un rappresentante della Protezione Civile;
 - j) Un rappresentante del CEMEC.
 5. Il Coordinatore della CTS-DAE trasmette annualmente una relazione relativa al proprio operato ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Grande e Generale.

Art. 11

(Competenze e funzioni dell'Ufficio Servizio Ingegneria Clinica)

1. L'Ufficio Servizio Ingegneria Clinica:
 - a) Predisporre opportuna Scheda Identificativa Apparecchiatura, come da Allegato n.1;
 - b) Detiene il registro dei soggetti incaricati di garantire l'efficienza dei DAE presenti nei luoghi pubblici e responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza.

Art.12

(Istituzione di appositi Registri)

1. È istituito il Registro elettronico dei DAE privati, sulla base dei dati raccolti tramite Scheda Identificativa Apparecchiatura, come da Allegato n.1.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, già dotate di un DAE, sono obbligate ad iscriversi in detto Registro elettronico mediante registrazione on-line in area dedicata sul sito internet dell'ISS.
3. La responsabilità dell'esatta trasmissione nonché della veridicità dei dati e del loro aggiornamento ricade sul soggetto privato.
4. È istituito il Registro elettronico delle persone abilitate all'uso dei DAE di cui all'articolo 4, detenuto ed aggiornato dal CEMEC.
5. L'ISS istituisce il Registro informatizzato dell'arresto cardiaco secondo le regole Utstein e con archiviazione delle documentazione prodotta dal DAE.

Art. 13

(Procedure per possesso del DAE)

1. Ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, in possesso di un DAE o che intenda dotarsene, ai fini della registrazione, deve obbligatoriamente:
 - a) Iscrivere nel Registro elettronico DAE di cui all'articolo 12, comma 1;
 - b) Essere in possesso di regolare contratto di manutenzione che deve essere prodotto ed esibito su richiesta dell'autorità pubblica.

Art.14

(Mappatura dei DAE pubblici sul territorio)

1. Al fine di procedere alla mappatura su apposita cartografia integrata dei defibrillatori presenti in territorio, l'Ufficio Servizio Ingegneria Clinica trasmette alla Protezione Civile i dati relativi all'ubicazione di ogni DAE di proprietà dell'ISS.
2. La suddetta mappatura, avvalendosi anche di sistemi cartografici GIS, è messa a disposizione della Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso e della Centrale Operativa dei Corpi di Polizia.
3. Il software di telecontrollo delle postazioni fisse pubbliche è gestito dal Servizio Ingegneria Clinica ed è ubicato presso la Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso e della Centrale Operativa dei Corpi di Polizia.

Art.15

(Disposizioni fiscali e di bilancio)

1. I costi di adozione, gestione, telecontrollo e manutenzione dei DAE pubblici derivanti dalla presente Legge sono imputati a carico del Bilancio dell'Istituto Sicurezza Sociale nei capitoli di spesa di pertinenza.
2. I costi per sostenere iniziative specifiche di formazione, informazione e sensibilizzazione relativamente ai temi della cardioprotezione in ambito scolastico derivanti dalla presente legge sono imputati a carico del Bilancio dello Stato nei capitoli di spesa di pertinenza.
3. Il DAE viene considerato bene strumentale in caso di acquisto dello stesso da parte di persone giuridiche, pertanto l'aliquota ad esso applicata è dell'1% secondo l'articolo 2 del Decreto 7 ottobre 2003 n. 135.
4. Il costo di acquisto dei DAE sostenuto dalle persone giuridiche è totalmente deducibile.
5. Il costo dei corsi di formazione all'uso dei DAE, sostenuto dalle persone giuridiche per il personale alle proprie dipendenze, è totalmente deducibile, purché i corsi di formazione siano:
 - a) tenuti da istruttori certificati di cui all'articolo 1;
 - b) regolarmente fatturati.

Art. 16

(Modifiche degli aspetti tecnici)

1. Gli aspetti tecnici e gestionali della presente legge potranno essere aggiornati e modificati anche su suggerimento della Commissione tecnico-scientifica, con decreto delegato.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la Legge 30 aprile 2002 n.60.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 novembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Allegato 1

SCHEMA IDENTIFICATIVA APPARECCHIATURA

Denominazione apparecchiatura: DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO e AUTOMATICO

N° inventario: _____

N° di serie: _____

Responsabile apparecchiatura: _____

Marca: _____

Modello: _____

Fornitore: _____

Data ricevimento: _____

Data collaudo: _____

Collocazione: _____

Orario disponibilità apparecchiatura: _____